



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIAMMANCO, CALIENDO, DE POLI, GALLONE, MODENA, URSO, BERUTTI, BALBONI, TESTOR, ALDERISI, STABILE, Alfredo MESSINA, FERRO, DAL MAS, CONZATTI, Marco PELLEGRINI, ASTORRE, FANTETTI, BARBONI, BOLDRINI, PEROSINO, SCIASCIA, SICLARI e MASINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2018

Modifica all’articolo 609-*septies* del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* del medesimo codice

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 609-*septies* del codice penale prevede che per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* (*Violenza sessuale*), 609-*ter* (*Circostanze aggravanti*) e 609-*quater* (*Atti sessuali con minorenne*) dello stesso codice, che sono punibili a querela della persona offesa, il termine per la proposizione della querela è di soli sei mesi.

Nel mese di dicembre 2017, i giudici del tribunale del riesame di Bari, affrontando il caso di una dottoressa violentata mentre era in servizio in una guardia medica, hanno deciso di scarcerare il cinquantunenne Maurizio Zecca arrestato il 13 novembre 2017 per *stalking* e violenza sessuale ai danni della citata dottoressa.

Sebbene «i fatti in contestazione possono essere valutati come realmente accaduti», i giudici non hanno potuto fare diversamente, motivando la decisione come riportato: «Il fatto commesso non può essere dichiarato estinto, perché la mancanza di una condizione di procedibilità non attiene al profilo sostanziale del reato, bensì al diverso profilo della improcedibilità dell'azione penale, lasciando integra l'antigiuridicità della condotta». In pratica, l'aggressore non sarà processabile per la violenza che, però, rimane un fatto grave. Per il quale, però, non si può fare nulla.

In quel caso, infatti, essendo il reato di violenza sessuale procedibile solo a querela di parte e dovendo questa essere presentata entro sei mesi dal fatto, il ritardo nella denuncia ha quindi determinato la scarcerazione dell'uomo con concessione dei domiciliari.

A seguito dell'episodio riportato, si è riaperto nuovamente il dibattito sui tempi per la querela delle violenze sessuali.

Giova ricordare che già nella passata legislatura, il ministro della giustizia Andrea Orlando aveva manifestato massima disponibilità a valutare una riforma del codice su un tema così importante come quello della violenza sessuale e a valutare una modifica del codice finalizzata ad estendere i termini di proposizione della querela.

Pur ritenendo la violenza sessuale un delitto pesantissimo che dovrebbe essere perseguibile d'ufficio, sarebbe opportuno almeno prevedere il raddoppio dei limiti per presentare querela, nella consapevolezza che l'elaborazione di una violenza sessuale richiede un tempo certamente più ampio e che molto spesso avviene che le donne non denunciano per paura, per vergogna o perché si sentono colpevoli.

Oggi in Italia gli unici casi per i quali si procede d'ufficio per il reato di violenza sessuale sono le ipotesi aggravate, come per esempio gli abusi perpetrati ai danni di minorenni.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo che reca una modifica all'articolo 609-*septies* del codice penale - «Querela di parte» - volta a prevedere, per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* dello stesso codice, cioè nel caso di atti sessuali commessi o subiti con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, un termine più ampio - di dodici mesi - per proporre querela.

L'obiettivo concreto è quello di consentire alle vittime di far emergere situazioni di violenza sessuale che potrebbero nel tempo aumentare sia in termini di reiterazione, che di gravità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 609-*septies* del codice penale, le parole: «il termine per la proposizione della querela è di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il termine per la proposizione della querela è di un anno».

€ 1,00